

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2647

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI,
POSTAL, FOSCHI, FONTANA Walter e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1991

Norme per il sostegno alle imprese miste costituite all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di perfezionare l'intervento pubblico a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale in sintonia con le recenti evoluzioni dei rapporti economici internazionali.

Negli ultimi anni si sono ampliate le forme di penetrazione commerciale sui mercati esteri e accanto alle tradizionali operazioni di esportazione sono state affiancate operazioni di collaborazione produttiva e commerciale che privilegiano la permanenza continuativa degli operatori nazionali sui mercati di sbocco.

La costituzione all'estero di società o imprese miste costituisce una delle forme

più idonee per sviluppare proficui rapporti commerciali con operatori di Paesi dove la legislazione interna, come nei Paesi dell'Est europeo, o i vincoli dell'elevato indebitamento, come nei Paesi in via di sviluppo, consentono solo l'investimento diretto per determinare positivi effetti sullo scambio commerciale con il nostro Paese.

Il Parlamento negli ultimi mesi ha già fornito importanti strumenti di intervento pubblico a sostegno degli operatori nazionali che costituiscono imprese miste all'estero.

Con la legge 24 aprile 1990 n. 100, istitutiva della Società italiana per le imprese miste all'estero-Simest Spa, è stato garantito agli operatori nazionali un consi-

stente sostegno pubblico in termini di partecipazione al capitale tramite la SACE.

Un altro provvedimento, la legge 9 gennaio 1991, n. 19, istituisce una analoga società finanziaria operante nella regione Friuli-Venezia Giulia e in parte del Veneto, alle cui società miste partecipate si estendono gli stessi incentivi finanziari e la copertura assicurativa di cui alla legge sulla Simest.

Finanziamenti agevolati per le imprese miste sono previsti anche dalla legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987), che comunque risponde alle particolari finalità della cooperazione italiana e che a tal fine attiva un più consistente apporto pubblico tramite doni e crediti d'aiuto seguendo proprie procedure.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire un più ampio sostegno pubblico alla presenza sui mercati esteri del sistema produttivo nazionale, estendendo il finanziamento agevolato e la copertura assicurativa a tutte le imprese nazionali e non solo a quelle partecipate dalla Simest o dalla finanziaria del Friuli.

Le considerazioni che suggeriscono tale iniziativa riguardano vasti settori di operatori nazionali non residenti in Friuli o nel Veneto o che per opportunità aziendali non intendono richiedere l'intervento della Simest (peraltro tuttora inoperante), che pertanto risulterebbero penalizzati da un mancato accesso al sostegno pubblico.

In particolare il credito agevolato assume rilevanza nel caso delle piccole e medie imprese, le cui difficoltà di accesso sui mercati esteri sono note, in termini sia di costi reali sia di quelli connessi all'accesso alle fonti di finanziamento.

Nel caso di finanziamento di quote di partecipazione al capitale di rischio, il credito agevolato assume un connotato diverso rispetto agli incentivi tradizionali,

in quanto le imprese che lo richiedono assumono un alto rischio sull'estero con la partecipazione ad una società mista e ottengono un finanziamento che dovranno in ogni caso rimborsare ancorchè a tasso agevolato. Si tratta, quindi, di un utile contributo pubblico, la cui consistenza complessiva appare, comunque, minore, nei confronti delle imprese che beneficiano di una ulteriore partecipazione delle società finanziarie pubbliche suddette.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene che l'accesso ai finanziamenti agevolati debba essere indirizzato alle piccole e medie imprese e gestito con criteri di assoluta snellezza operativa.

Si propone, pertanto, che il Mediocredito centrale, a valere sulle proprie disponibilità, venga autorizzato a concedere a tutte le piccole e medie imprese nazionali gli stessi finanziamenti agevolati previsti per le società partecipate dalla Simest e dalla società finanziaria del Friuli, secondo le stesse modalità previste dalla legge n. 100 del 1990.

Tale proposta non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato in quanto propone di utilizzare le risorse già disposte con legge a favore del Mediocredito centrale, il quale, concedendo i finanziamenti in linee interne e a fronte di idonee garanzie, opererà a tutela di disponibilità finanziarie che hanno, comunque, natura pubblica. Il ricorso al fondo di cui alla legge n. 295 del 1973, inoltre, è del tutto eventuale in quanto esso verrebbe attivato solo nel caso in cui l'istituto dovesse ricorrere al mercato finanziario e, in tal caso, il costo complessivo delle operazioni fosse superiore al tasso agevolato di impiego; anche in tale evenienza, comunque, non sono richiesti stanziamenti aggiuntivi per il predetto fondo in quanto le disponibilità attualmente esistenti permettono di coprire l'ammontare stimato degli eventuali addebiti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere, a valere sulle proprie disponibilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

2. Gli stessi operatori di cui al comma 1 sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.